



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



**Gruppo consiliare  
Lega Nord**

Al Presidente del Consiglio  
della Regione Toscana

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 5 FEB. 2019

N. 1974 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDC N. 339

**Oggetto: Proposta di Legge "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità."**

Di iniziativa dei Consiglieri:

Elisa Montemagni

Jacopo Alberti

Luciana Bartolini

Roberto Biasci

Marco Casucci

Roberto Salvini

## **Preambolo**

### *Il Consiglio regionale della Toscana*

*Visto l'articolo 118 quarto comma;*

*Visto l'articolo 3 comma 2 e l'articolo 4 dello Statuto regionale;*

*Visto il d.lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992) e successive modificazioni;*

*Vista la Lr 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";*

*Vista la LR 84/2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005" (Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015)*

*Vista la LR 77/2004 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla LR 39/2000" - e successive modificazioni - con particolare riferimento all'articolo 10 "Donazioni ed altre liberalità" a favore della Regione;*

### **Considerato che,**

*con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.*

*La presente proposta ben si inserisce in un contesto sociale in cui è forte la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica: una realtà ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.*

*La proposta di legge detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), degli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale. Si tratta di atti che, con spirito di generosità - al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo - determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altri macchinari e strumenti sanitari. Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.*

*Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in*

base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità, la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di compartecipare fino ad un massimo del 30 per cento del valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.

La presente proposta di legge, oltreché promuovere le donazioni in sanità, introduce una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, in grado di garantire:

- la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5),
- la massima pubblicità (articolo 8),
- il riconoscimento della competenza della Giunta regionale nella determinazione del limite delle donazioni di modico valore, nonché lasciti e legati testamentari (articolo 6), l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della relativa modulistica (articolo 9),
- la previsione di una clausola valutativa (articolo 10) che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente legge, infine, tiene conto, in sede di prima applicazione, anche delle donazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano già consentito l'acquisto e la donazione del bene, ma non il suo completo pagamento (articolo 12).

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse del fondo sanitario regionale o di altre risorse regionali all'uopo individuate.

## **INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN SANITÀ**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.
3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura
4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1.
2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Per garantire le finalità di cui all'articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l'ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

### **Art. 3 - Procedimento in materia di donazioni**

1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione, specificando motivazioni e finalità.
3. L'ente verifica in via prioritaria che:
  - a. la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
  - b. non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente;
  - c. la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
  - d. sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;
  - e. la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e d) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante legale.

### **Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni**

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili o mobili registrati, quali attrezzature, grandi macchinari, macchine d'ufficio, informatica, arredi, automezzi, per l'acquisizione dei quali è prevista dalla normativa regionale vigente l'autorizzazione della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies della Lr 40/2005 e successive modificazioni, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della stessa Commissione, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Nel caso di donazione di beni mobili che non rientrano nella categoria individuata dal comma 1, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.

3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

#### **Art. 5 – Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro**

1. Le procedure disciplinate dall'articolo 4, comma 2, si applicano anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.

2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell'ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

#### **Art. 6 – Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari**

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall'articolo 1.

#### **Art. 7 – Disposizioni in materia di raccolte di fondi**

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall'articolo 1 della presente legge o da altri soggetti pubblici o privati, al fine dell'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali, alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta. Tale quota è definita annualmente dalla giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla giunta regionale con specifica deliberazione da assumere entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, così come previsto all'articolo 9.

#### **Art. 8 – Trasparenza e pubblicità**

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell'ente medesimo e dei suoi utenti.

2. L'ente donatario rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

#### **Art. 9 – Adempimenti a carico della Giunta regionale**

1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, a deliberare un regolamento al fine di individuare il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

#### **Art. 10 – Clausola valutativa**

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

### **Art. 11 - Norma di rinvio**

1. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli artt. 769 e ss del codice civile.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, in particolare dall'articolo 5 del Dlgs 502/1992 in materia di patrimonio e contabilità, e della legge regionale 40/2005 - e successive modificazioni - in materia di assetto contabile di Ausl e Aou.

### **Art. 12 - Norme di prima applicazione**

1. In sede di prima applicazione e comunque entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti web un elenco di beni, coerente con le finalità di cui alla presente legge, ritenuti necessari, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, specificando le ragioni e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.
2. In sede di prima applicazione, qualora siano già state avviate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, raccolte di fondi per l'acquisto di un bene, la Giunta regionale può concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

### **Art. 13 - Invarianza della spesa.**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Relazione**

**Art. 1 Finalità:** in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

**Art. 2 Principi generali:** l'articolo specifica che le donazioni di beni e le liberalità in denaro sono vincolate ai fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1. Le proposte di donazione sono per questo valutate tenuto conto del loro valore strategico.

**Art. 3 Procedimento in materia di donazioni:** l'articolo prevede che gli enti potenziali beneficiari della donazione debbano pubblicare nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della legge e redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto di specifici criteri. La norma descrive tutta la procedura di donazione che inizia con la manifestazione di volontà del donante, che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione, specificando motivazioni e finalità. Compito dell'ente beneficiario è quello di verificare il rispetto delle finalità della donazione; che non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente; che la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente; che sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature; che la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.

**Art. 4 Disposizioni in materia di donazioni di beni:** la norma specifica che in caso la donazione abbia ad oggetto specifici beni mobili o mobili registrati per la cui acquisizione occorra un parere della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, così come regolata dalla Lr 40/2005 e successive modificazioni, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della stessa alla valutazione della Commissione, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. Al comma 2 l'articolo 4 regola la fattispecie della donazione di beni mobili non soggetti al parere della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, richiamando la procedura regolata all'articolo 3. Infine, il comma 3

prevede una specifica procedura per l'accettazione dei beni immobili, che è soggetta da un preventivo parere delle strutture competenti della Giunta regionale.

**Art. 5 Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro:** l'articolo si limita a specificare le procedure in caso di donazioni di modica entità ed in denaro.

**Art. 6 Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari:** l'articolo si limita a specificare le procedure da seguire in caso di lasciti e legati testamentari.

**Art. 7 Disposizioni in materia di raccolte di fondi:** la norma prevede che anche per le raccolte fondi realizzate dagli enti sanitari sia soggetti alla presente normativa. In particolare il comma 2 regola il ruolo della regione che, ai fini di stimolare il ricorso alla raccolta fondi, destina una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali, alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta. Tale quota è definita annualmente dalla giunta regionale.

**Art. 8 Trasparenza e pubblicità:** la norma prevede che, al fine di garantire la massima trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato. Al contempo l'ente donatario è chiamato a rendere adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima.

**Art. 9 Adempimenti a carico della Giunta regionale:** la norma prevede che la Giunta emani uno specifico regolamento finalizzato ad individuare il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti - di cui all'articolo 1 - competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

**Art. 10 Clausola valutativa:** al fine di valutare l'efficacia della presente norma, l'articolo 10 prevede che annualmente la Giunta relazioni alla Commissione consiliare competente sugli in relazione agli atti di liberalità accettati dagli enti gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

**Art. 11 Norma di rinvio:** il presente articolo specifica le norme nazionali che regolano la donazione e la revoca ma anche le norme di riferimento del sistema sanitario nazionale.

**Art. 12 Norme di prima applicazione:** il presente articolo regola la fase transitoria dell'entrata in vigore della legge ed in particolare, da un lato, prevede sia la pubblicazione nei siti web degli enti interessati al ricevimento della donazione di uno specifico elenco di beni, coerente con le finalità di cui alla presente legge, dall'altro lato, specifica che in sede di prima applicazione, qualora siano già state avviate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, raccolte di fondi per l'acquisto di un bene, la Giunta regionale può concedere l'autorizzazione seguendo la procedura così come definita al comma 2 dell'articolo 7.

**Art. 13 Invarianza della spesa:** non sono previsti impegni di spesa.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

PDL INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA  
DI SANITÀ

Soggetto proponente :

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

---



**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

**Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)**

Amministrazione proponente: GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: PROPOSTA DI LEGGE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA  
DI SANITÀ

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale, ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_



FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

\_\_\_\_\_

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile



